

**Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici  
Analisi delle principali novità per i lavori pubblici**

**4 luglio 2023**

**Avv. Francesca Ottavi**

# Il nuovo “Codice dei contratti pubblici”.

**Dlgs 31 marzo 2023 n. 36**

In attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 è stato adottato il **decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici» **per lavori, servizi e forniture**.

Il Codice è entrato **in vigore il 1° aprile 2023**.

**Le disposizioni** in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, **hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023**, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

**Il Codice, in linea di principio, è un provvedimento auto-applicativo (non necessita di norme di attuazione)**

# *Oggi parliamo di....?*

- **APPALTO INTEGRATO**
- **LAVORI SOTTOSOGLIA**
- **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI**

# UNO SGUARDO ALL'INDICE.....

| LIBRO I<br>PRINCIPI, DIGITALIZZ.,<br>PROGR. E PROGETT.   | LIBRO II<br>APPALTI  | LIBRO III<br>APPALTI<br>NEI SETTORI SPECIALI   | LIBRO IV<br>PARTENARIATO PUBBLICO<br>PRIVATO E CONCESSIONI   | LIBRO V<br>CONTENZIOSO, ANAC E<br>DISP.FINALI E TRANS.   |
|--|--|--|--|--|
| <b>PARTE I – PRINCIPI</b><br>Tit. I - Principi generali<br>artt. 1-12<br>Tit. II - Ambito di applicazione,<br>RUP e fasi dell'affidamento<br>artt. 13-18<br><br><b>II – DIGITALIZZAZIONE<br/>                     DEL CICLO DEI<br/>                     CONTRATTI</b><br>artt. 19-36<br><br>artt. 37-40<br><br><b>III – PROGRAMMAZIONE</b><br>artt. 41-47<br><br><b>IV – PROGETTAZIONE</b><br>artt. 41-47 | <b>PARTE I – CONTRATTI<br/>                     “SOTTOSOGLIA”</b><br>artt. 48-55<br><br><b>PARTE II – ISTITUTIVE<br/>                     CLAUSOLE COMUNI</b><br>artt. 56-61<br><br><b>PARTE III – SOGGETTI</b><br>Tit. I – Staz. appaltanti<br>artt. 62-64<br>Tit. II – Operatori economici<br>artt. 65-69<br><br><b>IV – PROC. SCELTA DEL<br/>                     CONTRAENTE</b><br>artt. 70-76<br><br><b>PARTE V – SVOLGIM.<br/>                     DELLE PROCEDURE</b><br>I. - Atti preparatori<br>artt. 77-82<br>II. - Bandi, avvisi, inviti<br>artt. 83-90<br>III. - Doc. offerente e termini per<br>domande e offerte<br>artt. 91-92<br>IV. - Requisiti di partecipazione<br>artt. 93-106<br>V – Selezione offerte<br>artt. 107-112<br><b>VI - ESECUZIONE</b><br>artt. 113-126<br><br><b>VII - NORME PER ALCUNI<br/>                     CONTRATTI</b><br>artt. 127-140 | <b>PARTE I – NORME APPLICABILI<br/>                     E AMBITO SOGGETTIVO</b><br>artt. 141-152<br><br><b>II – PROC. DI SCELTA DEL<br/>                     CONTRAENTE</b><br>artt. 153-158<br><br><b>PARTE III – BANDI,<br/>                     AVVISI E INVITI</b><br>artt. 159-166<br><br><b>IV - SELEZIONE PARTEC.<br/>                     E OFFERTE</b><br>artt. 167-173 | <b>PARTE I – DISPOSIZIONI<br/>                     GENERALI</b><br>artt. 174-175<br><br><b>II – CONCESSIONI</b><br>Tit. I - Ambito d'applicaz. e principi<br>generali<br>artt. 176-181<br>II – Aggiudicazione<br>artt. 182-187<br>III – Esecuzione<br>artt. 188-192<br>IV - <i>Project financing</i><br>artt. 193-195<br><br><b>PARTE III – LOCAZIONE<br/>                     FINANZIARIA</b><br>art. 196<br><br><b>IV – CONTRATTO DI<br/>                     DISPONIBILITÀ</b><br>art. 197<br><br><b>V – ALTRE DISPOS. SUL<br/>                     PPP</b><br>art. 198-202<br><br><b>PARTE VI – SERVIZI<br/>                     GLOBALI</b><br>art. 203-208 | <b>PARTE I - CONTENZIOSO</b><br>Tit. I - Ricorsi giurisdizionali<br>art. 209<br><br>Tit. II - Rimedi alternativi alla tutela<br>giurisdizionale<br>artt. 210-220<br><br><b>PARTE II –<br/>                     GOVERNANCE</b><br>artt. 221-223<br><br><b>III - DISP. TRANS., COORD.<br/>                     E ABROG.</b><br>artt. 224-229 |

# PROGETTAZIONE Artt. 41-47

## □ LIVELLI E CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE – ART. 41

La Parte IV del Libro I è dedicata alla **progettazione** e si compone di 7 articoli (artt. 41-47).

La progettazione in materia di lavori pubblici **viene articolata in due livelli – e non più tre – ossia**

- 1) il progetto di **fattibilità tecnico-economica** e
- 2) **il progetto esecutivo.**

**NON** sembra più previsto **il divieto di subappalto** della progettazione e delle attività ad essa connesse.

## ❑ PREZZARI – ART. 41, COMMA 13

In analogia a quanto attualmente previsto dal d.lgs. n. 50/2016, si conferma la regola in base alla quale per i contratti relativi ai **lavori**, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai **prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto**,

I prezzi sono quelli riportati nei **prezzari**:

1) predisposti **dalle regioni e dalle province autonome**

**ovvero**

2) adottati **dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura o all'oggetto dell'appalto sono stati espressamente AUTORIZZATI a non applicare quelli regionali.**

I criteri di formazione e aggiornamento dei **prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14.**

Il costo del **lavoro** è, come in passato, determinato annualmente, in apposite **tabelle, dal Ministero del Lavoro.**

## ❑ COSA SUCCEDA SE I PREZZARI - REGIONALI O AUTONOMI- NON SONO STATI AGGIORNATI.....?

In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento:

1) ai **listini ufficiali** o ai **listini delle locali** camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

oppure, **in difetto,**

2) ai **prezzi correnti di mercato**, in base al **luogo** di effettuazione degli interventi.



## ❑ PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CCLN DI SETTORE - Art. 11

Tale principio è declinato, al comma 1, con la **stessa formulazione dell'attuale art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016** :

Al personale impiegato in appalti pubblici e concessioni è applicato il **contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore** e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e **quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto** o della concessione **svolta dall'impresa anche in maniera prevalente**.

Il comma 2 prevede, inoltre, **l'indicazione nel bando**, da parte della stazione appaltante, **del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto**.

## ❑ NON ASSOGGETTABILITÀ A RIBASSO DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA – ART. 41, COMMA 14

In aderenza a quanto stabilito dalla legge delega, viene espressamente previsto l'obbligo **di scorporare** dall'importo assoggettato a ribasso sia **i costi della sicurezza** – come già disposto dall'art. 23 comma 16 del d. lgs. n. 50/2016 – sia **i costi della manodopera**.

# APPALTO INTEGRATO – ART. 44

## □ APPALTO INTEGRATO – ART. 44

### *...un po' di storia...*

- ✓ **L'art. 59 del d.lgs. 50/2016 vieta, in linea generale, il ricorso all'appalto integrato.**
- ✓ **Con il primo decreto correttivo al Codice 50 (Dlgs n. 56/2017) viene riammesso, solo ove l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto di affidamento sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo.**
- ✓ **Con il DL «Sblocca cantieri» n. 32/2019 il divieto viene sospeso fino al 31 dicembre 2023 (vedi dl c.d. «PNRR 3» n. 13/2023)**
- ✓ **Con il DL «Semplificazioni bis» n. 77/2021, per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC, l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione è sempre ammesso (art. 48, comma 5).**

2

## □ APPALTO INTEGRATO – ART. 44

L'**articolo 44** reca la disciplina dell'appalto-integrato.

- con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, possono stabilire che il contratto abbia per oggetto la **progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori**, sulla base di un **progetto di fattibilità tecnico-economica approvato (PFTE)**
- la facoltà di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori **non può essere esercitata** per gli appalti di opere di **manutenzione ordinaria**.
- Sussiste comunque un **obbligo di motivazione**: la stazione appaltante o l'ente concedente deve **motivare la scelta** di ricorrere all'appalto integrato facendo riferimento alle **esigenze tecniche** e tenendo sempre conto del **rischio** di eventuali **scostamenti di costo nella fase esecutiva**, rispetto a quanto contrattualmente previsto.

## ❑ QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI agli operatori PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO-INTEGRATO?

Ai sensi dell’ art. 44, comma 3:

gli operatori economici devono possedere i **requisiti prescritti per i progettisti\*\***,

### **IN MANCANZA**

- devono **avvalersi** di progettisti **qualificati, da indicare nell’offerta**,  
oppure
- partecipare in **RTI** con soggetti qualificati per la progettazione;

**\*\*ATT!** La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione (**BIM**).

## □ QUAL È IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO INTEGRATO?

Il comma 4 prevede che l'offerta:

- è valutata con il **critério dell’OEPV**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- ha ad **oggetto** sia il progetto **esecutivo** che il **prezzo**;
- deve indicare distintamente il **corrispettivo** richiesto per la **progettazione** e quello per l'**esecuzione** dei lavori.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che “tale previsione non è da ritenere derogabile mediante il ricorso alle procedure negoziate senza bando, che ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.l. n. 76/2020 consentono, a determinate condizioni, di avvalersi del criterio del prezzo più basso”.

## ❑ *In caso di appalto integrato, quando può iniziare l'esecuzione dei lavori?*

Ai sensi dell'art. 44, comma 5, l'esecuzione dei lavori può iniziare **solo dopo l'approvazione**, da parte della stazione appaltante, **del progetto esecutivo**, il cui esame è condotto ai sensi dell'art. 42.

## ❑ *Come viene pagato il corrispettivo, nel caso in cui l'operatore economico si avvalga di progettisti?*

Il **comma 6**, per i casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, disciplina le modalità di **corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione** esecutiva indicati in sede di offerta.



## ■ **Appalto integrato e diritto transitorio**

**Ai sensi dell'art. 225, comma 9**, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui all'articolo 23 – relativo ai livelli della progettazione per gli appalti, concessioni di lavori nonché servizi - **del d.lgs. 50/2016 continuano** ad applicarsi ai **procedimenti in corso**.

A tal fine, **per procedimenti in corso** si intendono le procedure per le quali è stato **formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia**.

**Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato PRIMA della data in cui il codice acquista efficacia**, la stazione appaltante **PUÒ PROCEDERE** all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.\*

# LIBRO II – DELL'APPALTO

## PARTE I – “SOTTOSOGLIA”

La Parte I del Libro II raccoglie l'insieme delle norme applicabili ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

***soglia comunitaria per  
lavori e concessioni  
compresi i settori  
speciali***



**Pari o superiore a 5.382.000 euro**

Nei contratti che presentano **interesse transfrontaliero certo**, il nuovo Codice prevede l'applicazione delle procedure **ordinarie** – contemplate per il “soprasoglia” e non di quelle della Parte I del Libro II riferite al “sottosoglia” – (**art. 48, comma 2**).

### **Manca** la definizione normativa dell'interesse transfrontaliero

Per la Corte di Giustizia UE (sentenza 15 maggio 2008, C. 147/06) “spetta in linea di principio **all'amministrazione aggiudicatrice** interessata valutare, prima di definire le condizioni del bando di appalto, **l'eventuale interesse transfrontaliero** di un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia prevista dalle norme comunitarie, fermo restando che tale valutazione può essere oggetto di controllo giurisdizionale”; inoltre “ una **normativa può certamente stabilire, a livello nazionale o locale, criteri oggettivi** che indichino l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.

Tali criteri potrebbero sostanziarsi, in particolare, **nell'importo di una certa consistenza** dell'appalto in questione, **in combinazione con il luogo di esecuzione** dei lavori.

Si potrebbe **escludere** l'esistenza di un tale interesse nel caso, ad esempio, di un **valore economico molto limitato** dell'appalto in questione (v., in tal senso, sentenza 21 luglio 2005, causa C-231/03, Coname, Racc. pag. I-7287, punto 20).

È tuttavia necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le **frontiere attraversano centri urbani situati** sul territorio di Stati membri diversi e che, **in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo**” (ancora Corte di Giustizia, 15 maggio 2008, C. 147/06)

Nei contratti che **NON** presentano **interesse transfrontaliero**, le stazioni appaltanti provvedono:

- per i contratti di **importo inferiore a 150.000 euro**, mediante **affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lett. b);
- per i lavori di importo **pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**, mediante **procedura negoziata senza bando con invito a 5 operatori**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- per lavori di importo **pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie**, mediante **procedura negoziata senza bando con invito a 10 operatori**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

**Resta possibile l'utilizzo delle procedure di gara "ordinarie" sopra 1 milione di euro** (art. 50, comma 1, lett. c) e d), senza bisogno di una motivazione specifica.

Le modalità di formazione degli elenchi e le indagini di mercato sono definite **nell'allegato II.1.**

## ❑ PRINCIPIO DI ROTAZIONE – ART. 49

Il principio di rotazione è valido solo per il **contraente uscente**, nei casi in cui **i due consecutivi affidamenti abbiano avuto a oggetto una commessa rientrante**

- nello stesso settore merceologico,

*oppure*

- nella stessa categoria di opere,

*oppure*

- nello stesso settore di servizi.

Per i contratti affidati con procedure negoziate senza bando, le stazioni appaltanti **non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici** in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura (art. 49, comma 5).

## ❑ DIVIETO DI SORTEGGIO – ART. 50, COMMA 2

Si prevede **il divieto** per le stazioni appaltanti **di utilizzare**, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, **il sorteggio** o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;

### Eccezioni:

1. la presenza di situazioni particolari e specificamente motivate,
2. **non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori** (art. 50, comma 2).

## ❑ CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE – ARTT. 50, COMMA 4 E 51

Per gli affidamenti sottosoglia, viene prevista la possibilità di ricorrere alternativamente

**all'OEKV**

*oppure*

**al massimo ribasso**

(con obbligo di esclusione automatica delle offerte anomale in caso di appalti che

**NON** presentino interesse transfrontaliero)

**Fanno eccezione alcuni** contratti, tra cui quelli relativi ai **lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo**.

Nel caso di aggiudicazione dei contratti con **il criterio dell'OEKV**, alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di presidente (art. 51)



## ❑ ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO – ART. 50, COMMA 6

Viene introdotta la possibilità per la S.A. di ricorrere sempre all'**esecuzione anticipata del contratto**, anche al di fuori dei casi di urgenza, **dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario**.

Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori (art. 50, comma 6).

## ❑ PUBBLICITÀ – ART. 50, COMMI 8 E 9

Per i bandi e gli avvisi di **pre-informazione** relativi ai contratti “sottosoglia”,  
la pubblicazione a livello nazionale  
avviene

- ✓ sulla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC**
- e
- ✓ sul **sito istituzionale** della stazione appaltante.

Con le stesse modalità, **è pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento.** Nei casi di procedure negoziate senza bando, **esso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.**

## □ **GARANZIE nel sottosoglia – ART. 53**

L'art. 53 disciplina le **garanzie provvisorie e definitive**.

- ✓ **Garanzia provvisoria: non più richiesta.** Eccezione: in presenza di **particolari esigenze** che ne giustifichino la richiesta, da indicare nei documenti di gara. Quando richiesta, non può superare **l'uno per cento** dell'importo a base di gara (art. 53, comma 2).
- ✓ **Garanzia definitiva: è facoltà** della stazione appaltante **non** richiederla **in casi** debitamente **motivati**. Quando richiesta, è pari al **cinque per cento** dell'importo contrattuale (art. 53, comma 4).

## ❑ ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE – ART. 54 E ALLEGATO II.2

**Precondizione:** l'appalto **NON** deve presentare **un interesse transfrontaliero certo**.

In tal caso, le stazioni appaltanti prevedono **negli atti di gara** l'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a cinque**.

**NO** in caso di affidamento diretto con richiesta di più preventivi.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle stazioni appaltanti di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

**Il comma 2 dell'art. 54 stabilisce che le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2., ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili.**

## FOCUS

### All. II. 2 – Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte.

#### Metodo A)

##### 1) numero di offerte ammesse pari o superiore a quindici,

Il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene **decrementata** di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

## Segue FOCUS

### 2) (segue metodo A) Numero di offerte ammesse inferiore a quindici

Il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a **zero virgola quindici**, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) **incrementata** del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è **superiore a zero virgola quindici**, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

**Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.**

## Segue FOCUS

### Metodo B)

Il metodo si fonda su **due elementi: una soglia di anomalia** e l'applicazione di una **regola del c.d. "secondo prezzo"**.

La soglia di anomalia è determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) calcolo di un **valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi** di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
- f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c): 1. **decrementata** del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia **pari**; 2. **incrementata** del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia **dispari**.

**Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia sono offerte "non- anomale". Tra tutte le offerte "non-anomale", la stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell'impresa aggiudicataria (c.d. "metodo del secondo prezzo"). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall'aggiudicataria.**

## Segue FOCUS

### Metodo C)

La stazione appaltante che applichi tale metodo deve indicare **nel bando di gara lo “sconto di riferimento”**.

Tale sconto è espresso **come percentuale della base d'asta** rispetto a cui **le imprese formulano i loro sconti** e rappresenta **l'indicazione che la stazione appaltante offre alle imprese della soglia di anomalia, al netto di una componente randomica** determinata successivamente in base alle offerte ricevute.

La soglia di anomalia è determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
- e) **la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1): 1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia pari; 2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia dispari.**


**Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l'effettiva anomalia in contraddittorio.**



## ❑ TERMINI – ART. 55

L'art. 55 disciplina i termini per la **stipulazione** del contratto, prevedendo che la stessa debba avvenire **entro 30 giorni** dall'aggiudicazione (art. 55, comma 1).

La norma **esclude**, poi, l'applicazione dei **termini dilatori dello “standstill period”** sostanziale (art. 55, comma 2).



# LIBRO II – DELL'APPALTO

## Gli operatori economici (Artt. 65 -69)

## ■ RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE – ART. 68

Il Codice prevede una sostanziale “**liberalizzazione**” della disciplina degli RTI,  
sia in fase di partecipazione che in fase di esecuzione (*vedi sentenza Corte UE 28 aprile 2022 - c-642/20- Caruter*)

Recepimento pedissequo **dell’art. 19 della direttiva UE 2014/24**

## ■ RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE – ART. 68

Si consente alla singola amministrazione di prevedere una **DISCIPLINA «GARA PER GARA»** sul funzionamento delle ATI.

In particolare, «Le stazioni appaltanti possono:

- a) «imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una **forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto**, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto» (comma 4, lett. a);
- b) «specificare nei documenti di gara **le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali**, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive» (comma 4, lett. b);
- c) «richiedere ai raggruppamenti di operatori economici **condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti**, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive» (comma 10).
- d) «in sede di offerta sono specificate **le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati**, con l'impegno di questi a realizzarle» (comma 2)
- e) «I raggruppamenti temporanei **non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione**» (comma 3).

## ■ Il regime di responsabilità del RTI – art 68

In ogni caso, *l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.*

*...Non più previsto differente regime tra RTI verticale ed orizzontale...?*

## ■ RTI e partecipazione plurima alla medesima gara – ART. 68

- La partecipazione di un soggetto alla gara in più raggruppamenti o consorzi ordinari ovvero, contemporaneamente, in forma individuale e in un raggruppamento o consorzio ordinario **NON È PIÙ causa di esclusione AUTOMATICA**
- **esclusione SOLO SE SUSSISTONO**
  - a) *«rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara»*,
  - b) *«sempre che l'operatore economico **non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali**» (comma 14)*

# Cause di esclusione di un componente del RTI – art 97

Il RTI **NON** è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione,

## SE

### a) in sede di presentazione dell'offerta:

- 1) ha **comunicato** alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi **prima della presentazione dell'offerta** e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
- 2) ha **comprovato le misure** adottate ai sensi del comma 2 (estromissione o sostituzione o **l'impossibilità di adottarle** prima di quella data;

### b) dopo la presentazione dell'offerta

RTI ha adottato e comunicato talune misure (tra cui estromissione o sostituzione) prima dell'aggiudicazione.

(comma 2) l'RTI non è escluso se può comprovare di aver **estromesso o sostituito** con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o **insufficienti**, l'operatore economico è **escluso con decisione motivata**.

***Grazie per l'attenzione!!***